

Brescia, lì 27.05.2019

SPETT.LE CLIENTE

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI
BONUS SPESE SOSTENUTE PER REGISTRATORE DI CASSA CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con la presente si comunica che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
- l'applicazione di tale disposizione è **anticipata al 1° luglio 2019** per gli esercenti con un **volume d'affari superiore a 400 mila euro**.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l'articolo 2, comma 6-quinquies, del citato d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto la concessione di un **contributo** ai suddetti esercenti **pari al:**

- **50%** della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro **in caso di acquisto e**
 - **di 50 euro in caso di adattamento,**
- per ogni strumento.**

Il **contributo** è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo:

- **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
- **a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui**
 - **è registrata la fattura relativa all'acquisto o**
 - **all'adattamento dello strumento**
 - **e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità di attuazione del credito d'imposta in argomento.

In particolare:

1. il suddetto provvedimento ha previsto che, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, **i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;**
2. per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in argomento, è istituito il seguente **codice tributo**:
 - o **"6899"** denominato "Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127". In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna **"importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo **"anno di riferimento"** è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
3. il credito verrà poi indicato nella **dichiarazione dei redditi** dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Nel caso in cui s'intenda usufruire del bonus, considerando che la presentazione dovrà essere fatta **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate** si chiede di far avere in Studio:

- copia fattura spesa sostenuta con specifica se si tratta di:
 - acquisto
 - adattamento
- nel caso di contabilità esterne copia estratto registro Iva acquisti con specifica della data di registrazione della fattura di cui al punto precedente
- copia quietanza pagamento

verrà successivamente concordato su quale F24 verrà effettuata la compensazione.

Studio Dott. Begni & Associati